

CONCETTO DI "MUTUALITA' PREVALENTE" NEL CODICE DEL 1942 E NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

La relazione al Codice del '42 affermava che per scopo mutualistico dovesse intendersi lo scopo di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato. In pratica, uno stesso soggetto appartiene ad un'impresa mutualistica e ad un'organizzazione cooperativa dando vita, a due distinti tipi di rapporti: un rapporto mutualistico e un rapporto sociale. uno stesso soggetto si trova contemporaneamente immerso a due diversi livelli, nell'organizzazione d'impresa e nell'organizzazione della società cooperativa: era allo stesso tempo, fruitore dei beni o servizi od occasioni di lavoro dell'impresa, e protagonista dell'organizzazione sociale, nella quale assume determinati obblighi (conferimenti) ed esercita le sue prerogative (diritti e poteri) che possono ripercuotersi sull'impresa.

L'attuale art. 2511 non dice più che le imprese mutualistiche possono costituirsi come società cooperative, ma dice che le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Rimane fermo e impregiudicato il rapporto fra mutualità e cooperazione.

Oggi ci si trova di fronte a due distinti scopi mutualistici:

- il primo relativo alle cooperative a c.d. mutualità prevalente, caratterizzate da una protezione integrale;
- il secondo relativo alle altre cooperative, caratterizzate dalla protezione parziale (escluse dai benefici fiscali).

Sono società cooperative a mutualità prevalente, le società che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Una prima conseguenza di questa impostazione è che, a fronte dei maggiori vantaggi mutualistici, ci sono per i soci minori vantaggi patrimoniali. L'art. 2514 prevede infatti nello statuto il divieto di distribuzione dei dividendi o di remunerazione degli strumenti finanziari oltre una certa soglia, nonché il divieto di distribuzione delle riserve e l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il rapporto mutualistico deve sussistere in tutte le cooperative: il valore dell'impresa mutualistica non si esprime solo nella non lucratività ma va ricercato sul piano dei bisogni che la cooperativa soddisfa (casa, lavoro, etc.) e su quello della categoria sociale al cui servizio la cooperativa si pone.